

REGOLAMENTO VIGENTE	MODIFICHE	REGOLAMENTO CON MODIFICHE
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
<p>ARTICOLO 1 - AMBITO E SCOPO DEL REGOLAMENTO</p> <p>...OMISSIS...</p> <p>3) Nella gestione dei tributi già disciplinati da apposito regolamento, le norme relative, se non contrastanti con quelle del presente regolamento, continuano ad essere applicate.</p> <p>4) Per quanto attiene alla individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, nonché alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni legislative.</p> <p>5) Il regolamento detta norme relative alle procedure e modalità di gestione per quanto attiene la determinazione delle aliquote e tariffe, le agevolazioni, la riscossione, l' accertamento e sistema sanzionatorio, il contenzioso ed i rimborsi.</p> <p>6) Sono disciplinate dal presente regolamento le entrate tributarie e le entrate patrimoniali, con esclusione delle sanzioni amministrative, dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.</p>	<p>ARTICOLO 1 - AMBITO E SCOPO DEL REGOLAMENTO</p> <p>...OMISSIS...</p> <p>3) Ai sensi dell'articolo 1, comma 3-bis, legge 27 luglio 2000, n. 212, l' Amministrazione comunale, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di propria competenza, non può stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate dalle disposizioni legislative concernenti la garanzia del contraddittorio e l' accesso alla documentazione amministrativa tributaria, la tutela dell' affidamento, il divieto del bis in idem, il principio di proporzionalità e l' autotutela, ma può prevedere ulteriori livelli di tutela.</p> <p>3) 4) Nella gestione dei tributi già disciplinati da apposito regolamento, le norme relative, se non contrastanti con quelle del presente regolamento, continuano ad essere applicate. I regolamenti Comunali disciplinanti i singoli tributi devono essere coordinati col presente regolamento, e non possono disporre livelli di tutela del contribuente inferiori a quelli previsti da presente regolamento. Le disposizioni del presente regolamento prevalgono sulle disposizioni contenute nei regolamenti tributari vigenti che siano in contrasto.</p> <p>4) 5) Per quanto attiene alla individuazione ed alla</p>	<p>ARTICOLO 1 - AMBITO E SCOPO DEL REGOLAMENTO</p> <p>...OMISSIS...</p> <p>3) Ai sensi dell'articolo 1, comma 3-bis, legge 27 luglio 2000, n. 212, l' Amministrazione comunale, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di propria competenza, non può stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate dalle disposizioni legislative concernenti la garanzia del contraddittorio e l' accesso alla documentazione amministrativa tributaria, la tutela dell' affidamento, il divieto del bis in idem, il principio di proporzionalità e l' autotutela, ma può prevedere ulteriori livelli di tutela.</p> <p>4) Nella gestione dei tributi già disciplinati da apposito regolamento, le norme relative, se non contrastanti con quelle del presente regolamento, continuano ad essere applicate. I regolamenti Comunali disciplinanti i singoli tributi devono essere coordinati col presente regolamento, e non possono disporre livelli di tutela del contribuente inferiori a quelli previsti da presente regolamento. Le disposizioni del presente regolamento prevalgono sulle disposizioni contenute nei regolamenti tributari vigenti che siano in contrasto.</p> <p>5) Per quanto attiene alla individuazione ed alla</p>

	<p>definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, nonché alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni legislative.</p> <p>5) 6) Il regolamento detta norme relative alle procedure e modalità di gestione per quanto attiene la determinazione delle aliquote e tariffe, le agevolazioni, la riscossione, l' accertamento e sistema sanzionatorio, il contenzioso ed i rimborsi.</p> <p>6) 7) Sono disciplinate dal presente regolamento le entrate tributarie e le entrate patrimoniali, con esclusione delle sanzioni amministrative, dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.</p>	<p>definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, nonché alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni legislative.</p> <p>6) Il regolamento detta norme relative alle procedure e modalità di gestione per quanto attiene la determinazione delle aliquote e tariffe, le agevolazioni, la riscossione, l' accertamento e sistema sanzionatorio, il contenzioso ed i rimborsi.</p> <p>7) Sono disciplinate dal presente regolamento le entrate tributarie e le entrate patrimoniali, con esclusione delle sanzioni amministrative, dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.</p>
TITOLO II - GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE	TITOLO II - GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE	TITOLO II - GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE
<p>ARTICOLO 14 - RAPPORTI CON I CITTADINI</p> <p>...OMISSIS...</p>	<p>ARTICOLO 14 - RAPPORTI CON I CITTADINI</p> <p>...OMISSIS...</p> <p>6) Al fine di assicurare la legale conoscibilità, da parte del contribuente, degli atti a lui destinati, l'Ufficio comunale provvede a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, anche digitale, quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa Amministrazione o di altre Amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto</p>	<p>ARTICOLO 14 - RAPPORTI CON I CITTADINI</p> <p>...OMISSIS...</p> <p>6) Al fine di assicurare la legale conoscibilità, da parte del contribuente, degli atti a lui destinati, l'Ufficio comunale provvede a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, anche digitale, quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa Amministrazione o di altre Amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto</p>

	<p>da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.</p> <p>7) L'Ufficio comunale assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le relative istruzioni, i servizi telematici, la modulistica e i documenti di prassi amministrativa siano messi a disposizione del contribuente, con idonee modalità di comunicazione e di pubblicità, almeno sessanta giorni prima del termine assegnato al contribuente per l'adempimento al quale si riferiscono.</p> <p>8) Nell'esercizio dell'azione amministrativa e al fine di realizzare la corretta attuazione del prelievo tributario, l'Ufficio comunale può acquisire, anche attraverso l'interoperabilità, dati e informazioni riguardanti i contribuenti, contenuti in banche dati di altri soggetti pubblici, fermo il rispetto di ogni limitazione stabilita dalla legge.</p> <p>E' fatto divieto all'ufficio comunale di divulgare i dati e le informazioni acquisite, salvi gli obblighi di trasparenza previsti per legge, ove da essa non specificamente derogati.</p>	<p>da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.</p> <p>7) L'Ufficio comunale assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le relative istruzioni, i servizi telematici, la modulistica e i documenti di prassi amministrativa siano messi a disposizione del contribuente, con idonee modalità di comunicazione e di pubblicità, almeno sessanta giorni prima del termine assegnato al contribuente per l'adempimento al quale si riferiscono.</p> <p>8) Nell'esercizio dell'azione amministrativa e al fine di realizzare la corretta attuazione del prelievo tributario, l'Ufficio comunale può acquisire, anche attraverso l'interoperabilità, dati e informazioni riguardanti i contribuenti, contenuti in banche dati di altri soggetti pubblici, fermo il rispetto di ogni limitazione stabilita dalla legge.</p> <p>È fatto divieto all'ufficio comunale di divulgare i dati e le informazioni acquisite, salvi gli obblighi di trasparenza previsti per legge, ove da essa non specificamente derogati.</p>
TITOLO II - GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE	TITOLO II - GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE	TITOLO II - GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE
	CAPO I BIS - STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE	CAPO I BIS - STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE
	<p>ARTICOLO 16 BIS - CHIAREZZA E TRASPARENZA DELLE DISPOSIZIONI TRIBUTARIE</p> <p>1) Il presente regolamento disciplina inoltre gli obblighi del Comune in attuazione dei seguenti diritti del contribuente, in conformità alle disposizioni contenute nella Legge n. 212/2000 e ss.mm. e ii.:</p>	<p>ARTICOLO 16 BIS - CHIAREZZA E TRASPARENZA DELLE DISPOSIZIONI TRIBUTARIE</p> <p>1) Il presente regolamento disciplina inoltre gli obblighi del Comune in attuazione dei seguenti diritti del contribuente, in conformità alle disposizioni contenute nella Legge n. 212/2000 e ss.mm. e ii.:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • chiarezza e certezza delle norme e degli obblighi tributari; • pubblicità e informazione dei provvedimenti comunali; • semplificazione e facilitazione degli adempimenti; • rapporti di reciproca correttezza e leale collaborazione. <p>2) I regolamenti comunali che contengono disposizioni tributarie devono menzionarne l'oggetto nel titolo; la rubrica delle partizioni interne e dei singoli articoli deve menzionare l'oggetto delle disposizioni ivi contenute.</p> <p>3) Le disposizioni regolamentari che non hanno un oggetto tributario non possono contenere norme di carattere tributario, fatte salve quelle strettamente inerenti all'oggetto del regolamento medesimo.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • chiarezza e certezza delle norme e degli obblighi tributari; • pubblicità e informazione dei provvedimenti comunali; • semplificazione e facilitazione degli adempimenti; • rapporti di reciproca correttezza e leale collaborazione. <p>2) I regolamenti comunali che contengono disposizioni tributarie devono menzionarne l'oggetto nel titolo; la rubrica delle partizioni interne e dei singoli articoli deve menzionare l'oggetto delle disposizioni ivi contenute.</p> <p>3) Le disposizioni regolamentari che non hanno un oggetto tributario non possono contenere norme di carattere tributario, fatte salve quelle strettamente inerenti all'oggetto del regolamento medesimo.</p>
	<p>ARTICOLO 16 TER - PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ NEL PROCEDIMENTO TRIBUTARIO</p> <p>1) Il procedimento tributario bilancia la protezione dell'interesse comunale alla percezione del tributo con la tutela dei diritti fondamentali del contribuente, nel rispetto del principio di proporzionalità.</p> <p>2) In conformità al principio di proporzionalità, l'azione amministrativa deve essere necessaria per l'attuazione del tributo, non imporre un onere eccessivo eccedente rispetto ai fini perseguiti e non limitare i diritti dei contribuenti oltre quanto strettamente necessario al raggiungimento del proprio obiettivo.</p> <p>3) Il principio di proporzionalità di cui ai commi 1</p>	<p>ARTICOLO 16 TER - PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ NEL PROCEDIMENTO TRIBUTARIO</p> <p>1) Il procedimento tributario bilancia la protezione dell'interesse comunale alla percezione del tributo con la tutela dei diritti fondamentali del contribuente, nel rispetto del principio di proporzionalità.</p> <p>2) In conformità al principio di proporzionalità, l'azione amministrativa deve essere necessaria per l'attuazione del tributo, non imporre un onere eccessivo eccedente rispetto ai fini perseguiti e non limitare i diritti dei contribuenti oltre quanto strettamente necessario al raggiungimento del proprio obiettivo.</p> <p>3) Il principio di proporzionalità di cui ai commi 1</p>

	<p>e 2 si applica anche alle misure di contrasto dell'elusione e dell'evasione fiscale e alle sanzioni tributarie, ed in particolare modo con riferimento ai criteri di cui all' articolo 7, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.</p>	<p>e 2 si applica anche alle misure di contrasto dell'elusione e dell'evasione fiscale e alle sanzioni tributarie, ed in particolare modo con riferimento ai criteri di cui all' articolo 7, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.</p>
	<p>ARTICOLO 16 QUATER - CONTRADDITTORIO PREVENTIVO</p> <p>1) Ai sensi delle disposizioni contenute nell' art. 1, commi 3-bis e 3-ter, della legge 27 luglio 2000, n. 212, prima dell' emissione di tutti gli atti autonomamente impugnabili dinnanzi agli organi della giurisdizione tributaria, il Comune deve instaurare con il contribuente un contraddittorio informato ed effettivo, ai sensi di quanto stabilito dall' art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, fatta eccezione per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.</p> <p>2) In attuazione del comma 2 dell' art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, il diritto del contribuente al contraddittorio è escluso nell' ipotesi di atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni ed in particolare per i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) gli avvisi ed i solleciti di pagamento; b) il ruolo e la cartella di pagamento; c) gli atti di cui all' articolo 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché ogni atto relativo alle procedure di riscossione coattiva conseguenti ad atti già notificati al 	<p>ARTICOLO 16 QUATER - CONTRADDITTORIO PREVENTIVO</p> <p>1) Ai sensi delle disposizioni contenute nell' art. 1, commi 3-bis e 3-ter, della legge 27 luglio 2000, n. 212, prima dell' emissione di tutti gli atti autonomamente impugnabili dinnanzi agli organi della giurisdizione tributaria, il Comune deve instaurare con il contribuente un contraddittorio informato ed effettivo, ai sensi di quanto stabilito dall' art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, fatta eccezione per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.</p> <p>2) In attuazione del comma 2 dell' art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, il diritto del contribuente al contraddittorio è escluso nell' ipotesi di atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni ed in particolare per i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) gli avvisi ed i solleciti di pagamento; b) il ruolo e la cartella di pagamento; c) gli atti di cui all' articolo 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché ogni atto relativo alle procedure di riscossione coattiva conseguenti ad atti già notificati al

contribuente;

- d) gli atti relativi all' iscrizione di ipoteca, ai sensi dell' art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, fermo restando quanto previsto dal comma 2-bis del citato articolo 77;
- e) il fermo amministrativo di beni mobili registrati di cui all'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, fermo restando quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo 86;
- f) gli avvisi di accertamento esecutivo per omesso, parziale o ritardato pagamento del tributo, di mera liquidazione dell' imposta dovuta sulla base della dichiarazione presentata o delle informazioni già note al Comune per i quali non sussiste l' obbligo di dichiarazione;
- g) gli avvisi di accertamento esecutivo per omessa o infedele presentazione della dichiarazione, laddove la fattispecie impositiva accertata sia di natura oggettiva i cui atti di recupero sono predisposti sulla base di meri incroci di dati;
- h) il rifiuto espresso di rimborso dei tributi, sanzioni pecuniarie, interessi ed altri accessori;
- i) il rigetto delle richieste di rateazione o dilazione di pagamento;
- j) i provvedimenti di decadenza dal beneficio della rateazione adottati ai sensi dell' articolo 1, comma 800, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

contribuente;

- d) gli atti relativi all' iscrizione di ipoteca, ai sensi dell' art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, fermo restando quanto previsto dal comma 2-bis del citato articolo 77;
- e) il fermo amministrativo di beni mobili registrati di cui all'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, fermo restando quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo 86;
- f) gli avvisi di accertamento esecutivo per omesso, parziale o ritardato pagamento del tributo, di mera liquidazione dell' imposta dovuta sulla base della dichiarazione presentata o delle informazioni già note al Comune per i quali non sussiste l' obbligo di dichiarazione;
- g) gli avvisi di accertamento esecutivo per omessa o infedele presentazione della dichiarazione, laddove la fattispecie impositiva accertata sia di natura oggettiva i cui atti di recupero sono predisposti sulla base di meri incroci di dati;
- h) il rifiuto espresso di rimborso dei tributi, sanzioni pecuniarie, interessi ed altri accessori;
- i) il rigetto delle richieste di rateazione o dilazione di pagamento;
- j) i provvedimenti di decadenza dal beneficio della rateazione adottati ai sensi dell' articolo 1, comma 800, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

k) il diniego espresso sull'istanza di autotutela;

l) gli atti di contestazione delle violazioni di cui all' art. 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;

m) ogni altro atto, ancorché non previsto nei punti precedenti, la cui determinazione del tributo derivi da dati nella disponibilità dell' Amministrazione Comunale e comunque risulti in modo certo e preciso e non in via presuntiva.

3) Ai fini del presente regolamento, si considerano atti di controllo formale delle dichiarazioni ogni atto emesso dall' Amministrazione Comunale a seguito di un riscontro formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti con i documenti che attestano la correttezza dei dati dichiarati

4) Ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 212/2000, il diritto al contraddittorio è inoltre escluso nell' ipotesi di motivato fondato pericolo per la riscossione.

5) È fatta salva la possibilità per il Comune di attivare un contraddittorio facoltativo con il contribuente in tutte le fattispecie in cui il funzionario responsabile del tributo ritenga che il contraddittorio stesso possa fornire elementi utili al procedimento accertativo o ad incrementare l' efficacia e l' efficienza dei controlli, rafforzando la sostenibilità della pretesa impositiva. Nei casi previsti dal presente comma, la mancata attivazione del contraddittorio non comporta comunque l' annullabilità dell' atto.

6) Per consentire il contraddittorio, il Comune comunica al contribuente lo schema di atto, a

k) il diniego espresso sull'istanza di autotutela;

l) gli atti di contestazione delle violazioni di cui all' art. 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;

m) ogni altro atto, ancorché non previsto nei punti precedenti, la cui determinazione del tributo derivi da dati nella disponibilità dell' Amministrazione Comunale e comunque risulti in modo certo e preciso e non in via presuntiva.

3) Ai fini del presente regolamento, si considerano atti di controllo formale delle dichiarazioni ogni atto emesso dall' Amministrazione Comunale a seguito di un riscontro formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti con i documenti che attestano la correttezza dei dati dichiarati

4) Ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 212/2000, il diritto al contraddittorio è inoltre escluso nell' ipotesi di motivato fondato pericolo per la riscossione.

5) È fatta salva la possibilità per il Comune di attivare un contraddittorio facoltativo con il contribuente in tutte le fattispecie in cui il funzionario responsabile del tributo ritenga che il contraddittorio stesso possa fornire elementi utili al procedimento accertativo o ad incrementare l' efficacia e l' efficienza dei controlli, rafforzando la sostenibilità della pretesa impositiva. Nei casi previsti dal presente comma, la mancata attivazione del contraddittorio non comporta comunque l' annullabilità dell' atto.

6) Per consentire il contraddittorio, il Comune comunica al contribuente lo schema di atto, a

mezzo posta elettronica certificata, raccomandata con avviso di ricevimento, consegna diretta o altre modalità idonee a garantirne la conoscibilità, nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela del trattamento dei dati personali.

7) La comunicazione di cui al comma 6 deve assegnare un termine non inferiore 60 giorni entro cui il contribuente può presentare eventuali controdeduzioni ovvero accedere agli atti del procedimento ed estrarne copia. È facoltà del contribuente chiedere altresì di essere sentito.

8) Lo schema di atto reca, oltre all' invito alla formulazione di osservazioni, anche quello alla presentazione di istanza per la definizione dell' accertamento con adesione, in luogo delle osservazioni.

9) È facoltà del funzionario responsabile del tributo, qualora lo ritenga necessario, convocare il contribuente per l'audizione.

10) Lo schema di atto deve quantomeno contenere:

- a) I presupposti di fatto, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche che fondano la pretesa dell' ente;
- b) I periodi di imposta suscettibili di accertamento;
- c) le maggior imposte, sanzioni ed interessi dovuti;
- d) il termine, non inferiore a sessanta giorni, per la presentazione di eventuali controdeduzioni o per la richiesta di accesso ed estrazione di copia degli atti del fascicolo;
- e) l' eventuale giorno e luogo della comparizione ai fini del contraddittorio;

mezzo posta elettronica certificata, raccomandata con avviso di ricevimento, consegna diretta o altre modalità idonee a garantirne la conoscibilità, nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela del trattamento dei dati personali.

7) La comunicazione di cui al comma 6 deve assegnare un termine non inferiore 60 giorni entro cui il contribuente può presentare eventuali controdeduzioni ovvero accedere agli atti del procedimento ed estrarne copia. È facoltà del contribuente chiedere altresì di essere sentito.

8) Lo schema di atto reca, oltre all' invito alla formulazione di osservazioni, anche quello alla presentazione di istanza per la definizione dell' accertamento con adesione, in luogo delle osservazioni.

9) È facoltà del funzionario responsabile del tributo, qualora lo ritenga necessario, convocare il contribuente per l'audizione.

10) Lo schema di atto deve quantomeno contenere:

- a) I presupposti di fatto, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche che fondano la pretesa dell' ente;
- b) I periodi di imposta suscettibili di accertamento;
- c) le maggior imposte, sanzioni ed interessi dovuti;
- d) il termine, non inferiore a sessanta giorni, per la presentazione di eventuali controdeduzioni o per la richiesta di accesso ed estrazione di copia degli atti del fascicolo;
- e) l' eventuale giorno e luogo della comparizione ai fini del contraddittorio;

f) l' invito alla presentazione di istanza per la definizione dell' accertamento con adesione, in luogo delle controdeduzioni.

11) Nel caso di audizione del contribuente può essere redatto un verbale dell' incontro, nel quale devono essere indicati, anche in forma riassuntiva, le motivazioni e gli elementi forniti dal contribuente stesso.

12) Nel caso in cui il comune abbia recepito l' istituto dell' accertamento con adesione, laddove all' esito delle osservazioni ne emergano i presupposti, le parti possono dare corso, di comune accordo, al procedimento di accertamento con adesione di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e del vigente regolamento comunale in materia.

13) L' accesso del contribuente agli atti del fascicolo e l' estrazione di copie devono avvenire nel rispetto delle norme di legge e del vigente regolamento comunale in materia di accesso ai documenti amministrativi. L' accesso deve essere consentito nei limiti di quanto necessario per permettere al contribuente una completa conoscenza della pretesa tributaria e della motivazione della stessa, con esclusione dell' accesso ai dati personali eventualmente presenti nel fascicolo non strettamente necessari a tal fine e in ogni caso nel rispetto, delle vigenti norme in materia di trattamento dei dati personali e del diritto alla riservatezza.

14) L' atto impositivo non può essere emesso prima della scadenza del termine per la presentazione delle controdeduzioni o per la richiesta di accesso ed estrazione di copia degli atti del fascicolo. L'atto adottato all'esito del

f) l' invito alla presentazione di istanza per la definizione dell' accertamento con adesione, in luogo delle controdeduzioni.

11) Nel caso di audizione del contribuente può essere redatto un verbale dell' incontro, nel quale devono essere indicati, anche in forma riassuntiva, le motivazioni e gli elementi forniti dal contribuente stesso.

12) Nel caso in cui il comune abbia recepito l' istituto dell' accertamento con adesione, laddove all' esito delle osservazioni ne emergano i presupposti, le parti possono dare corso, di comune accordo, al procedimento di accertamento con adesione di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e del vigente regolamento comunale in materia.

13) L' accesso del contribuente agli atti del fascicolo e l' estrazione di copie devono avvenire nel rispetto delle norme di legge e del vigente regolamento comunale in materia di accesso ai documenti amministrativi. L' accesso deve essere consentito nei limiti di quanto necessario per permettere al contribuente una completa conoscenza della pretesa tributaria e della motivazione della stessa, con esclusione dell' accesso ai dati personali eventualmente presenti nel fascicolo non strettamente necessari a tal fine e in ogni caso nel rispetto, delle vigenti norme in materia di trattamento dei dati personali e del diritto alla riservatezza.

14) L' atto impositivo non può essere emesso prima della scadenza del termine per la presentazione delle controdeduzioni o per la richiesta di accesso ed estrazione di copia degli atti del fascicolo. L'atto adottato all'esito del

	<p>contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'Amministrazione comunale ritiene di non accogliere.</p> <p>15) Qualora la scadenza del termine per la presentazione delle controdeduzioni o per la richiesta di accesso ed estrazione di copia degli atti del fascicolo è successiva a quella del termine di decadenza per la adozione dell'atto conclusivo ovvero se tra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrano meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centovesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.</p> <p>16) Fatte salve diverse disposizioni di legge, la notifica dello schema di atto preclude l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.</p>	<p>contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'Amministrazione comunale ritiene di non accogliere.</p> <p>15) Qualora la scadenza del termine per la presentazione delle controdeduzioni o per la richiesta di accesso ed estrazione di copia degli atti del fascicolo è successiva a quella del termine di decadenza per la adozione dell'atto conclusivo ovvero se tra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrano meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centovesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.</p> <p>16) Fatte salve diverse disposizioni di legge, la notifica dello schema di atto preclude l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.</p>
	<p>ARTICOLO 16 QUINQUES - REQUISITI DELL'ATTO DI ACCERTAMENTO IN RETTIFICA O D'UFFICIO</p> <p>1) Ai sensi dell'articolo 1, comma 162, legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il</p>	<p>ARTICOLO 16 QUINQUES - REQUISITI DELL'ATTO DI ACCERTAMENTO IN RETTIFICA O D'UFFICIO</p> <p>1) Ai sensi dell'articolo 1, comma 162, legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il</p>

	<p>contenuto essenziale e la motivazione indichi espressamente le ragioni per le quali i dati e gli elementi contenuti nell'atto richiamato si ritengono sussistenti e fondati. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario nominato dalla Giunta Comunale per la gestione del tributo.</p> <p>2) Gli avvisi di cui al comma 1 devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.</p> <p>3) I fatti e i mezzi di prova a fondamento dell'atto non possono essere successivamente modificati, integrati o sostituiti se non attraverso l'adozione di un ulteriore atto, ove ne ricorrano i presupposti e non siano maturate decadenze.</p>	<p>contenuto essenziale e la motivazione indichi espressamente le ragioni per le quali i dati e gli elementi contenuti nell'atto richiamato si ritengono sussistenti e fondati. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario nominato dalla Giunta Comunale per la gestione del tributo.</p> <p>2) Gli avvisi di cui al comma 1 devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.</p> <p>3) I fatti e i mezzi di prova a fondamento dell'atto non possono essere successivamente modificati, integrati o sostituiti se non attraverso l'adozione di un ulteriore atto, ove ne ricorrano i presupposti e non siano maturate decadenze.</p>
	<p>ARTICOLO 16 SEXIES - DIVIETO DI BIS IN IDEM NEL PROCEDIMENTO TRIBUTARIO</p> <p>1) Ai sensi di quanto disposto dall'art. 9 bis della Legge 212/2000, il contribuente ha diritto a che l'amministrazione eserciti l'azione accertativa relativamente a ciascun tributo una sola volta e per ogni periodo di imposta.</p> <p>2) In particolare, ai sensi del precedente comma 1, il contribuente non può essere oggetto di più atti di accertamento per lo stesso oggetto impositivo in presenza di plurime violazioni nello stesso</p>	<p>ARTICOLO 16 SEXIES - DIVIETO DI BIS IN IDEM NEL PROCEDIMENTO TRIBUTARIO</p> <p>1) Ai sensi di quanto disposto dall'art. 9 bis della Legge 212/2000, il contribuente ha diritto a che l'amministrazione eserciti l'azione accertativa relativamente a ciascun tributo una sola volta e per ogni periodo di imposta.</p> <p>2) In particolare, ai sensi del precedente comma 1, il contribuente non può essere oggetto di più atti di accertamento per lo stesso oggetto impositivo in presenza di plurime violazioni nello stesso periodo</p>

	<p>periodo di imposta, mentre è possibile notificare al contribuente più avvisi di accertamento relativi alla stessa annualità ed a oggetti impositivi differenti.</p> <p>3) Nel rispetto dei termini di cui all' articolo 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle prescrizioni di cui all' articolo 7, comma 1-bis, legge 27 luglio 2000, n. 212, l' accertamento può essere sostituito, integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi atti, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell' Amministrazione comunale. Nell' atto di accertamento devono essere specificatamente indicati i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell' Amministrazione comunale.</p>	<p>di imposta, mentre è possibile notificare al contribuente più avvisi di accertamento relativi alla stessa annualità ed a oggetti impositivi differenti.</p> <p>3) Nel rispetto dei termini di cui all' articolo 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle prescrizioni di cui all' articolo 7, comma 1-bis, legge 27 luglio 2000, n. 212, l' accertamento può essere sostituito, integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi atti, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell' Amministrazione comunale. Nell' atto di accertamento devono essere specificatamente indicati i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell' Amministrazione comunale.</p>
CAPO II – ACCERTAMENTO CON ADESIONE	CAPO II – ACCERTAMENTO CON ADESIONE	CAPO II – ACCERTAMENTO CON ADESIONE
<p>ARTICOLO 19 – ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE</p> <p>Il procedimento per la definizione può essere attivato:</p> <p>a) a cura dell'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento; è esclusa l' applicazione dell' art. 5 ter del D.Lgs 218/97 (norma sul contraddittorio preventivo obbligatorio).</p> <p>b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.</p> <p>c) su istanza del contribuente prima della notifica dell' avviso, quando nei suoi confronti siano state avviate operazioni di controllo.</p>	<p>ARTICOLO 19 – ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE</p> <p>Il procedimento per la definizione può essere attivato:</p> <p>a) a cura dell'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento; è esclusa l' applicazione dell' art. 5 ter del D.Lgs 218/97 (norma sul contraddittorio preventivo obbligatorio).</p> <p>b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.</p> <p>c) su istanza del contribuente prima della notifica dell' avviso, quando nei suoi confronti siano state avviate operazioni di controllo.</p> <p>a) di iniziativa del comune, nei casi in cui non si applica il contraddittorio preventivo</p>	<p>ARTICOLO 19 – ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE</p> <p>Il procedimento per la definizione può essere attivato:</p> <p>a) di iniziativa del comune, nei casi in cui non si applica il contraddittorio preventivo di cui all' art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212;</p> <p>b) su istanza del contribuente, nel caso di avviso di accertamento per il quale si applica il contraddittorio preventivo previsto dall' art. 6 bis della legge 212/2000, dopo la ricezione dello schema di atto;</p> <p>c) su istanza del contribuente, nel caso di avviso di accertamento per il quale si</p>

	<p>di cui all' art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212;</p> <p>b) su istanza del contribuente, nel caso di avviso di accertamento per il quale si applica il contraddittorio preventivo previsto dall' art. 6 bis della legge 212/2000, dopo la ricezione dello schema di atto;</p> <p>c) su istanza del contribuente, nel caso di avviso di accertamento per il quale si applica il contraddittorio preventivo, dopo la notifica dell' avviso, in alternativa all' ipotesi di cui alla precedente lettera b);</p> <p>d) su istanza del contribuente prima della notifica dell' avviso, quando nei suoi confronti siano state avviate operazioni di controllo;</p> <p>e) su istanza del contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica per i quali non si applica il contraddittorio preventivo;</p> <p>f) di comune accordo tra le parti, all' esito delle osservazioni presentate dal contribuente nel contraddittorio preventivo di cui all' art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, laddove emergano i presupposti per un accertamento con adesione.</p>	<p>applica il contraddittorio preventivo, dopo la notifica dell' avviso, in alternativa all' ipotesi di cui alla precedente lettera b);</p> <p>d) su istanza del contribuente prima della notifica dell' avviso, quando nei suoi confronti siano state avviate operazioni di controllo;</p> <p>e) su istanza del contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica per i quali non si applica il contraddittorio preventivo;</p> <p>f) di comune accordo tra le parti, all' esito delle osservazioni presentate dal contribuente nel contraddittorio preventivo di cui all' art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, laddove emergano i presupposti per un accertamento con adesione.</p>
<p>ARTICOLO 20 - PROCEDIMENTO DI INIZIATIVA DELL'UFFICIO</p> <p>1) L'ufficio, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato, ma prima</p>	<p>ARTICOLO 20 - PROCEDIMENTO DI INIZIATIVA DELL'UFFICIO</p> <p>1) L'ufficio, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato, ma prima</p>	<p>ARTICOLO 20 - PROCEDIMENTO DI INIZIATIVA DELL'UFFICIO</p> <p>1) L'ufficio, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato, ma prima</p>

<p>della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento, nonché, del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.</p> <p>...OMISSIS...</p> <p>5) La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune</p>	<p>della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare a mezzo posta elettronica certificata o con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento, dei periodi d'imposta suscettibili di accertamento, degli elementi in base ai quali il Comune è in grado di emettere avvisi di accertamento, nonché, del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.</p> <p>...OMISSIS...</p> <p>5) La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune</p>	<p>della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare a mezzo posta elettronica certificata o con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento, dei periodi d'imposta suscettibili di accertamento, degli elementi in base ai quali il Comune è in grado di emettere avvisi di accertamento, nonché, del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.</p> <p>...OMISSIS...</p>
<p>ARTICOLO 21 - PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE</p> <p>1) Il contribuente, nei cui confronti siano iniziate operazioni di controllo, può chiedere all'ufficio con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento con adesione ai fini dell'eventuale definizione indicando il proprio recapito, anche telefonico.</p> <p>2) Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 20, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o</p>	<p>ARTICOLO 21 - PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE</p> <p>1) Il contribuente, nei cui confronti siano iniziate operazioni di controllo, può chiedere all'ufficio con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento con adesione ai fini dell'eventuale definizione indicando il proprio recapito, anche telefonico.</p> <p>2) Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 20, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o</p>	<p>ARTICOLO 21 - PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE</p> <p>1) Nel caso di avviso di accertamento o di rettifica per i quali si applica il contraddittorio preventivo, il contribuente può formulare istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito anche telefonico, entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212. Il contribuente può presentare istanza di accertamento con adesione anche nei 15 giorni successivi alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica, che sia stato preceduto dallo schema di atto, fatta eccezione l'ipotesi in cui il contribuente si sia avvalso della facoltà di</p>

<p>consegnandola direttamente all'ufficio comunale che ne rilascia ricevuta, indicando il proprio recapito, anche telefonico.</p> <p>3) L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione dell' accertamento con adesione.</p> <p>4) La presentazione dell'istanza, produce l' effetto di sospendere per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo. Nessun effetto sospensivo sarà riconosciuto alle istanze presentate in mancanza dei necessari presupposti applicativi dell' istituto di accertamento con adesione o comunque non adeguatamente motivate dal contribuente relativamente all' esistenza nel caso specifico del necessario requisito della materia concordabile.</p> <p>5) Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire.</p>	<p>consegnandola direttamente all'ufficio comunale che ne rilascia ricevuta, indicando il proprio recapito, anche telefonico.</p> <p>1) Nel caso di avviso di accertamento o di rettifica per i quali si applica il contraddittorio preventivo, il contribuente può formulare istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito anche telefonico, entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema di atto di cui all' articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212. Il contribuente può presentare istanza di accertamento con adesione anche nei 15 giorni successivi alla notifica dell' avviso di accertamento o di rettifica, che sia stato preceduto dallo schema di atto, fatta eccezione l' ipotesi in cui il contribuente si sia avvalso della facoltà di presentare istanza di accertamento con adesione di cui al primo periodo del presente comma. In questa ipotesi, il termine per l' impugnazione dell' atto innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado è sospeso per un periodo di 30 giorni.</p> <p>2) L' istanza di cui al comma precedente può essere proposta dal contribuente a seguito dell' attivazione di procedure di controllo, richieste di chiarimenti, di invito a esibire o trasmettere atti e documenti, di invio di questionari, accessi, ispezioni e verifiche. In questo caso qualora tra la data di comparizione e quella di decadenza del Comune dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrano meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato di centoventi giorni, in deroga al termine ordinario. L'istanza può essere</p>	<p>presentare istanza di accertamento con adesione di cui al primo periodo del presente comma. In questa ipotesi, il termine per l' impugnazione dell' atto innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado è sospeso per un periodo di 30 giorni.</p> <p>2) L' istanza di cui al comma precedente può essere proposta dal contribuente a seguito dell' attivazione di procedure di controllo, richieste di chiarimenti, di invito a esibire o trasmettere atti e documenti, di invio di questionari, accessi, ispezioni e verifiche. In questo caso qualora tra la data di comparizione e quella di decadenza del Comune dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrano meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato di centoventi giorni, in deroga al termine ordinario. L' istanza può essere presentata all' Ufficio Tributi mediate consegna diretta, a mezzo raccomandata a/r o tramite posta elettronica certificata.</p> <p>3) L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione dell' accertamento con adesione.</p> <p>4) Nessun effetto sospensivo sarà riconosciuto alle istanze presentate in mancanza dei necessari presupposti applicativi dell' istituto di accertamento con adesione o comunque non adeguatamente motivate dal contribuente relativamente all' esistenza nel caso specifico del necessario requisito della materia concordabile.</p> <p>5) Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire.</p>
---	--	---

	<p>presentata all'Ufficio Tributi mediate consegna diretta, a mezzo raccomandata a/r o tramite posta elettronica certificata.</p> <p>3) L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione dell' accertamento con adesione.</p> <p>4) La presentazione dell'istanza, produce l' effetto di sospendere per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo. Nessun effetto sospensivo sarà riconosciuto alle istanze presentate in mancanza dei necessari presupposti applicativi dell' istituto di accertamento con adesione o comunque non adeguatamente motivate dal contribuente relativamente all' esistenza nel caso specifico del necessario requisito della materia concordabile.</p> <p>5) Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire.</p>	
<p>ARTICOLO 22 - EFFETTI DELL'INVITO A COMPARIRE</p> <p>1) La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.</p> <p>2) Eventuali, motivate, richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.</p> <p>3) Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del responsabile del procedimento.</p>	<p>ARTICOLO 22 - ESAME DELL'ISTANZA ED EFFETTI DELL'INVITO A COMPARIRE</p> <p>1) La presentazione dell'istanza di cui all'art. 21 del presente regolamento viene verificata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 17. In caso di sussistenza dei requisiti l' istanza viene accolta e si provvede alla comunicazione al contribuente dell' invito a comparire con indicazione del giorno ed orario. In caso di insussistenza dei requisiti l' istanza viene rigettata.</p> <p>2) La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.</p>	<p>ARTICOLO 22 - ESAME DELL' Istanza ED EFFETTI DELL'INVITO A COMPARIRE</p> <p>1) La presentazione dell'istanza di cui all'art. 21 del presente regolamento viene verificata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 17. In caso di sussistenza dei requisiti l' istanza viene accolta e si provvede alla comunicazione al contribuente dell' invito a comparire con indicazione del giorno ed orario. In caso di insussistenza dei requisiti l' istanza viene rigettata.</p> <p>2) La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.</p>

	<p>2) 3) Eventuali, motivate, richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.</p> <p>4) Nel caso in cui il contribuente abbia presentato istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica, che sia stato preceduto dal contraddittorio preventivo ai sensi dell'art. 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il Comune, ai fini dell'accertamento con adesione, non è tenuto a prendere in considerazione elementi di fatto diversi da quelli dedotti con le eventuali osservazioni presentate dal contribuente, ai sensi del suddetto art. 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e comunque da quelli che costituiscono l'oggetto dell'avviso di accertamento o rettifica.</p> <p>3) 5) Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in un succinto un verbale, anche redatto in forma riassuntiva, da parte del responsabile del procedimento.</p>	<p>3) Eventuali, motivate, richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.</p> <p>4) Nel caso in cui il contribuente abbia presentato istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica, che sia stato preceduto dal contraddittorio preventivo ai sensi dell'art. 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il Comune, ai fini dell'accertamento con adesione, non è tenuto a prendere in considerazione elementi di fatto diversi da quelli dedotti con le eventuali osservazioni presentate dal contribuente, ai sensi del suddetto art. 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e comunque da quelli che costituiscono l'oggetto dell'avviso di accertamento o rettifica.</p> <p>5) Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in un verbale, anche redatto in forma riassuntiva, da parte del responsabile del procedimento.</p>
CAPO III - RAVVEDIMENTI ED ESIMENTI	CAPO III - RAVVEDIMENTI ED ESIMENTI	CAPO III - RAVVEDIMENTI ED ESIMENTI
ARTICOLO 29 - RAVVEDIMENTO DEL CONTRIBUENTE 1) La sanzione è ridotta, semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l' autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, nelle seguenti misure:	ARTICOLO 29 - RAVVEDIMENTO DEL CONTRIBUENTE 1) La sanzione è ridotta come previsto dalle disposizioni normative vigenti , sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l' autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, nelle seguenti	ARTICOLO 29 - RAVVEDIMENTO DEL CONTRIBUENTE 1) La sanzione è ridotta come previsto dalle disposizioni normative vigenti, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l' autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

- ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
- ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso;
- ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
- ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;
- ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul

~~misure:-~~

- ~~• ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;~~
- ~~• ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso;~~
- ~~• ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;~~
- ~~• ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;~~
- ~~• ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni,~~

2) Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

3) Nel caso in cui l'imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli interessi, intervenga successivamente, la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all'integrale tardivo versamento, gli interessi sono dovuti per l'intero periodo del ritardo; la riduzione prevista in caso di ravvedimento è riferita al momento del perfezionamento dello stesso. Si applica l' articolo 13 bis comma 1 del d.lgs 472/97.

<p>pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale e' stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore</p> <p>2) Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.</p> <p>3) Nel caso in cui l'imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli interessi, intervenga successivamente, la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all'integrale tardivo versamento, gli interessi sono dovuti per l'intero periodo del ritardo; la riduzione prevista in caso di ravvedimento è riferita al momento del perfezionamento dello stesso. Si applica l' articolo 13 bis comma 1 del d.lgs 472/97.</p>	<p>anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale e' stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore</p> <p>2) Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.</p> <p>3) Nel caso in cui l'imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli interessi, intervenga successivamente, la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all'integrale tardivo versamento, gli interessi sono dovuti per l'intero periodo del ritardo; la riduzione prevista in caso di ravvedimento è riferita al momento del perfezionamento dello stesso. Si applica l' articolo 13 bis comma 1 del d.lgs 472/97.</p>	
<p>ARTICOLO 30 - ESIMENTI</p> <p>1) Non sono irrogate sanzioni e non sono richiesti interessi moratori, se il contribuente è stato indotto in errore incolpevole da atti, decisioni o comunicazioni del Comune.</p> <p>2) La nullità della dichiarazione non sottoscritta è sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell' invito da parte del Comune.</p>	<p>ARTICOLO 30 - ESIMENTI</p> <p>1) Non sono irrogate sanzioni e non sono richiesti interessi moratori, se il contribuente è stato indotto in errore incolpevole da atti, decisioni o comunicazioni del Comune ancorché successivamente modificate dalla Amministrazione stessa, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni o errori dell'Amministrazione comunale.</p>	<p>ARTICOLO 30 - ESIMENTI</p> <p>1) Non sono irrogate sanzioni e non sono richiesti interessi moratori, se il contribuente è stato indotto in errore incolpevole da atti, decisioni o comunicazioni del Comune ancorché successivamente modificate dalla Amministrazione stessa, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni o errori dell'Amministrazione comunale.</p>

	<p>2) La nullità della dichiarazione non sottoscritta è sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del Comune.</p> <p>2) Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria.</p>	<p>2) Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria.</p>
CAPO IV - CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI	CAPO IV - CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI	CAPO IV - CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI
<p>ARTICOLO 32 - AUTOTUTELA</p> <p>...OMISSIS...</p> <p>4) In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga l'inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente e al dirigente del servizio tributi per l'eventuale desistenza dal contenzioso, nonché all'organo giurisdizionale</p>	<p>ARTICOLO 32 - AUTOTUTELA OBBLIGATORIA</p> <p>...OMISSIS...</p> <p>4) In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga l'inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente e al dirigente del servizio tributi per l'eventuale desistenza dal</p>	<p>ARTICOLO 32 - AUTOTUTELA OBBLIGATORIA</p> <p>...OMISSIS...</p> <p>4) In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile procede all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) errore di persona o di soggetto passivo; b) evidente errore logico; c) errore sull'individuazione e/o sul presupposto del tributo; d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo; e) mancata considerazione di versamenti con conseguente prova di pagamenti regolarmente eseguiti; f) mancanza di documentazione,

<p>davanti al quale pende la controversia.</p> <p>5) In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:</p> <p>a) errore di persona o di soggetto passivo;</p> <p>b) evidente errore logico;</p> <p>c) errore sul presupposto del tributo;</p> <p>d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;</p> <p>e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;</p> <p>f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;</p> <p>g) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;</p> <p>h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.</p> <p>6) L' annullamento degli atti comporta la restituzione delle somme indebitamente corrisposte dal soggetto obbligato.</p> <p>7) Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.</p>	<p>contenzioso, nonché all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.</p> <p>5) — 4) In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile può procedere procede all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali tra le altre:</p> <p>a) errore di persona o di soggetto passivo;</p> <p>b) evidente errore logico;</p> <p>c) errore sull'individuazione e/o sul presupposto del tributo;</p> <p>d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;</p> <p>e) mancata considerazione di versamenti con conseguente prova di pagamenti regolarmente eseguiti;</p> <p>f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;</p> <p>g) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;</p> <p>h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.</p> <p>6) 5) L' annullamento degli atti comporta la restituzione delle somme indebitamente corrisposte dal soggetto obbligato.</p> <p>7) 6) Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.</p> <p>7) Ai sensi dell' art. 10-quater, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con riguardo alle</p>	<p>successivamente sanata entro i termini di decadenza;</p> <p>g) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;</p> <p>h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.</p> <p>5) L' annullamento degli atti comporta la restituzione delle somme indebitamente corrisposte dal soggetto obbligato.</p> <p>6) Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.</p> <p>7) Ai sensi dell' art. 10-quater, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con riguardo alle valutazioni di fatto operate dal Comune ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell' autotutela, la responsabilità di cui all' articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.</p> <p>8) Ai sensi dell' articolo 19, comma 1, lettera g-bis), decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela nei casi previsti dal presente articolo entro il termine previsto dall' articolo 21 del medesimo decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.</p>
--	---	---

	<p>valutazioni di fatto operate dal Comune ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell' autotutela, la responsabilità di cui all' articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.</p> <p>8) Ai sensi dell' articolo 19, comma 1, lettera g-bis), decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela nei casi previsti dal presente articolo entro il termine previsto dall' articolo 21 del medesimo decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.</p>	
	<p>ARTICOLO 32 BIS - AUTOTUTELA FACOLTATIVA</p> <p>1) Fuori dei casi di cui all'articolo 32, l'Amministrazione comunale può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione.</p> <p>2) Ai sensi dell' articolo 19, comma 1, lettera g-ter), decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela nei casi previsti dal presente articolo entro il termine previsto dall' articolo 21 del medesimo decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.</p>	<p>ARTICOLO 32 BIS - AUTOTUTELA FACOLTATIVA</p> <p>1) Fuori dei casi di cui all'articolo 32, l'Amministrazione comunale può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione.</p> <p>2) Ai sensi dell' articolo 19, comma 1, lettera g-ter), decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela nei casi previsti dal presente articolo entro il termine previsto dall' articolo 21 del medesimo decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.</p>